

**DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017**  
**534/2017/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI CONNESSIONI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 luglio 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2007, 66/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, 89/07 (di seguito: deliberazione 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A, come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2009, VIS 22/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 140/09;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2011, VIS 17/11;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 42/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, VIS 44/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, VIS 46/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2012, 9/2012/S/eel.

**FATTO:**

1. Con la deliberazione VIS 44/11, l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ridenominata E-Distribuzione S.p.a., di seguito: E-Distribuzione o società), al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica, di cui:
  - alle deliberazioni dell'Autorità 281/05 e 89/07, rispettivamente per le richieste di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV (altissima, alta e media tensione) e per quelle alle reti con tensione nominale minore o uguale a 1 kV (bassa tensione), presentate fino al 31 dicembre 2008;
  - alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 e TICA e all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 125/10, per le richieste di connessione presentate nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010;
  - alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 125/10 e TICA modificato, per le richieste di connessione presentate a decorrere dal 1 gennaio 2011.
2. La verifica ispettiva è stata effettuata, nei giorni 21 e 22 giugno 2011, da funzionari dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), presso la sede legale di E-Distribuzione. Nel corso della verifica sono state acquisite informazioni e documenti nella disponibilità della società stessa. In particolare, nel corso della visita ispettiva, con riferimento alle richieste di connessione pervenute all' esercente nel periodo compreso tra gennaio 2008 e giugno 2011, sono state esaminate 195 "pratiche connessioni" relative alla Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata (di seguito: DTR PUB), pari allo 0,52% del totale pratiche DTR PUB (37.436) e 185 "pratiche connessioni" relative alla Distribuzione Territoriale Triveneto (di seguito: DTR TRI), pari allo 0,31% del totale pratiche DTR TRI (59.998). La documentazione acquisita in sede ispettiva è stata successivamente integrata da E-Distribuzione, su richiesta dell'Autorità (lettera 22 agosto 2011, prot. 22070), con nota 15 settembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 23515).
3. I documenti acquisiti nel corso della citata verifica ispettiva e poi successivamente integrati dalla società hanno evidenziato violazioni, da parte di E-Distribuzione, della regolazione in materia di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica. Pertanto, con deliberazione 9/2012/S/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio.
4. La società, con lettera 23 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 5638), ha chiesto di accedere ai documenti inerenti il presente procedimento e di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 5, del d.P.R. 244/01. L'accesso è stato consentito con lettera del responsabile del procedimento 9 marzo 2012 (prot. Autorità 7275) e successivamente integrato, su richiesta inviata dall' esercente con lettera 18 luglio 2012 (acquisita con prot.

Autorità 21893), con lettera del responsabile del procedimento 31 luglio 2012 (prot. Autorità 23699).

5. L'esercente ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 27 settembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 29659).
6. Con nota 28 dicembre 2016 (prot. Autorità 38810), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. La società, con lettera 21 febbraio 2017 (acquisita con prot. Autorità 7132 del 22 febbraio 2017), ha chiesto nuovamente di accedere ai documenti del procedimento, accesso consentito con lettera del responsabile 15 marzo 2017 (prot. Autorità 10046).
8. L'esercente ha svolto ulteriori argomentazioni difensive con nota 30 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 13094).
9. In data 11 aprile 2017, si è svolta l'audizione finale della società innanzi al Collegio, nel corso della quale è stata depositata documentazione illustrativa (unitamente agli allegati alla memoria 30 marzo 2017 su supporto informatico).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### ***Contestazioni***

##### *Violazione dell'articolo 6, comma 4, del TICA*

10. L'articolo 3, comma 4, del TICA, prevede che il richiedente la connessione possa indicare, nell'istanza, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore della rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.
11. Per i casi di cui all'articolo 3, comma 4, del TICA, il successivo articolo 6, comma 4, dispone che: a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente; b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza, il preventivo deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete; in tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso volti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; c) il gestore può proporre soluzioni alternative qualora, a suo parere, queste rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione. I documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva e poi successivamente integrati hanno evidenziato come, in 12 delle pratiche esaminate (tutte relative alla DTR PUB), la richiesta di connessione contenesse l'indicazione specifica di un punto esistente della rete e come, in 9 di questi 12 casi, E-Distribuzione non abbia fornito, nel preventivo, alcuna informazione relativa al punto indicato dal richiedente, senza peraltro fornire spiegazioni al riguardo, ignorando, di fatto, l'indicazione stessa.

*Mancata corresponsione degli indennizzi automatici*

12. La regolazione in materia di connessioni ha individuato precisi termini per le diverse fasi della procedura volta all'erogazione del servizio e ha previsto, a presidio del loro rispetto, indennizzi automatici. L'erogazione degli indennizzi automatici è prevista:
- a) dall'articolo 9, dell'Allegato A alla deliberazione 89/07, relativamente alle condizioni tecniche economiche per le connessioni in bassa tensione, per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 2) e nella realizzazione della connessione stessa (comma 3);
  - b) dagli articoli 14 del TICA e del TICA modificato, per connessioni in bassa e media tensione, per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 1), nella realizzazione della connessione (comma 2) e, tra l'altro, nell'attivazione della connessione, nonché nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione nel caso in cui il medesimo impianto di rete sia realizzato dal richiedente (comma 3);
  - c) dall'articolo 28 del TICA, per connessioni in alta e altissima tensione, tra l'altro, per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 1).
13. I documenti, acquisiti nel corso della visita ispettiva e successivamente integrati, hanno evidenziato che:
- a) per 50 delle 380 pratiche esaminate, l'esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo, in violazione dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione 89/07 (13 pratiche), dell'articolo 14, comma 1, del TICA (31 pratiche), dell'articolo 14, comma 1, del TICA modificato (5 pratiche) e dell'articolo 28, comma 1, del TICA (1 pratica);
  - b) per 9 delle 380 pratiche esaminate, l'esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nella realizzazione della connessione, in violazione dell'articolo 9, comma 3, della deliberazione 89/07 (1 pratica) e dell'articolo 14, comma 2, del TICA (8 pratiche);
  - c) per 27 delle 380 pratiche esaminate, l'esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nell'attivazione della connessione, in violazione dell'articolo 14, comma 3, del TICA (24 pratiche) e dell'articolo 14, comma 3, del TICA modificato (3 pratiche);
  - d) per 1 delle 380 pratiche esaminate, l'esercente non ha corrisposto l'indennizzo automatico per il ritardo nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione previsto dall'articolo 15, comma 3, del TICA, in violazione dell'articolo 14, comma 3, del medesimo TICA.

### *Pretesa di corrispettivi non previsti*

14. Il TICA e il TICA modificato hanno disciplinato puntualmente la materia dei corrispettivi che il richiedente è tenuto a versare per il servizio di connessione.
15. In particolare, l'articolo 6, comma 2, del TICA, prevede che nessun corrispettivo, che non sia stato indicato nel preventivo, possa essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. I documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva e poi successivamente integrati, hanno evidenziato che in 4 casi (relativi alla DTR PUB) l'esercente, per erogare il servizio di connessione in modalità transitoria su domanda del richiedente, ha richiesto, successivamente all'accettazione del preventivo, il versamento di un corrispettivo non previsto, in violazione dell'articolo 6, comma 2, del TICA.
16. L'articolo 9, comma 7, del TICA modificato, prevede che il richiedente versi al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'*iter* autorizzativo. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, detto corrispettivo è limitato, ai sensi dello stesso articolo 9, comma 7, ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'*iter* autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. I documenti, acquisiti nel corso della visita ispettiva e successivamente integrati, hanno evidenziato che in 2 casi (relativi alla DTR PUB) l'esercente ha richiesto il versamento del corrispettivo sopra richiamato per opere diverse dall'impianto di rete per la connessione, in violazione dell'articolo 9, comma 7, del TICA modificato.

### *Argomentazioni dell'esercente*

#### *Argomentazioni di carattere generale*

17. In via generale, E-Distribuzione, con la nota 27 settembre 2012, sottolinea: a) la crescita esponenziale del numero di richieste di connessione nel periodo 2007-2011, passate da circa 2.500 nell'anno 2007 a 111.057 nel 2011 (con un incremento, quindi, di circa 45 volte); b) l'inidoneità della documentazione acquisita nel corso della visita ispettiva e, in particolare, del campione di pratiche acquisite, a consentire un'adeguata valutazione circa la corretta applicazione, da parte di E-Distribuzione, delle condizioni definite dall'Autorità per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione; c) la mancata previsione - nelle disposizioni dell'Autorità di cui si è contestata la violazione - di un termine per la corresponsione degli indennizzi.
18. Con riferimento alla circostanza *sub a)*, l'esercente evidenzia come la stessa Autorità ne abbia già riconosciuto la rilevanza nelle deliberazioni VIS 42/11 e VIS 99/11 (rispettivamente di avvio e di chiusura dell'istruttoria conoscitiva

sull'erogazione del servizio di connessione) e nella deliberazione 9/2012/S/eel (di avvio del presente procedimento) e come la società abbia comunque garantito, nonostante il descritto incremento - un ordinato svolgimento del processo di connessione, contenendo il numero delle prestazioni effettuate in ritardo entro percentuali esigue (circa 0,92% per la messa a disposizione dei preventivi e circa 0,19% per la realizzazione delle connessioni, come risulta dalla Relazione conclusiva della citata indagine conoscitiva allegata alla deliberazione VIS 99/11) e approntando soluzioni tecniche dalle quali la stessa Autorità avrebbe tratto spunto per l'esercizio del potere di regolazione (tra le altre soluzioni elencate a titolo esemplificativo, l' esercente richiama le modalità di coordinamento avviate con Terna S.p.a. nelle aree critiche che l'Autorità avrebbe recepito nella disciplina dell'*open season*, di cui agli articoli 11 e 24 del TICA modificato). A tal proposito, l' esercente sostiene che l'Autorità, con la deliberazione VIS 99/11, avrebbe rilevato la sostanziale correttezza dell'operato dei diversi gestori di rete, nonostante le oggettive criticità dovute allo straordinario incremento delle richieste di connessione e all'instabilità del quadro di riferimento.

19. Con riferimento alla circostanza *sub b)*, E-Distribuzione ritiene che il campione di pratiche di connessione esaminato durante la verifica ispettiva non sarebbe né significativo, né rappresentativo della modalità di gestione del processo di connessione da parte della società. Non sarebbe significativo, in quanto le pratiche di connessione analizzate rappresentano soltanto lo 0,38% delle pratiche di connessione gestite da E- Distribuzione, nel periodo oggetto della verifica ispettiva, nell'ambito dei due distretti territoriali interessati dalla verifica, pari a circa 100.000 pratiche di connessione. Lo stesso campione non sarebbe rappresentativo, in quanto circa un terzo delle pratiche si riferiscono a casi per i quali erano pervenute, agli Uffici dell'Autorità, segnalazioni di presunti disservizi nell'erogazione del servizio di connessione e per i quali risultava, quindi, senz'altro più probabile la configurabilità di un "fuori *standard*" nella gestione del processo di connessione. Pertanto, ad avviso dell' esercente, gli esiti della valutazione delle pratiche di connessione oggetto della verifica ispettiva avrebbero rilevanza solo ed esclusivamente per la singola pratica esaminata e non potrebbero essere assunti come indicativi della gestione di un processo, quale quello di connessione degli impianti di produzione, che sino al mese di settembre 2012 ha interessato più di 360.000 pratiche sull'intero territorio nazionale.
20. Con riferimento alla circostanza *sub c)*, E-Distribuzione afferma che, non essendovi alcuna evidenza del rifiuto della società di riconoscere gli indennizzi e non essendo appunto previsto (fino all'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 187/11) alcun termine per l'erogazione degli stessi, non potrebbe ravvisarsi alcuna violazione in materia di erogazione dell'indennizzo automatico. A tal proposito la società dichiara di aver provveduto a disporre il pagamento degli indennizzi per tutte le pratiche per le quali sussisteva un effettivo ritardo, predisponendo, altresì, un sistema informativo di tracciatura degli indennizzi tale da garantire, in via automatica, il riconoscimento degli stessi.
21. Con la memoria 30 marzo 2017, l' esercente ha insistito sulle argomentazioni sopra

esposte, aggiungendo che: i) con riferimento all'argomentazione *sub a*), con le risultanze istruttorie, il responsabile del procedimento avrebbe fornito una lettura errata della Relazione di cui alla deliberazione VIS 99/11; b) con riferimento all'argomentazione *sub b*), la scarsa rappresentatività del campione sarebbe ancor più rilevante ove si consideri la diversa – e secondo E-distribuzione più favorevole – composizione del “campione” delle pratiche che hanno formato oggetto della verifica ispettiva svolta, ai sensi della deliberazione VIS 44/11, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a.

22. Con la medesima memoria, E-Distribuzione ha, poi, svolto ulteriori argomentazioni di carattere generale, attinenti all'asserita violazione dei termini di contestazione degli illeciti e di chiusura dell'istruttoria.
23. In particolare, sotto il primo profilo (violazione del termine per la contestazione dell'illecito): i) ha evidenziato come la richiesta di integrazione della documentazione, successiva alla verifica ispettiva (alla quale l' esercente ha fornito riscontro in data 15 settembre 2011), abbia riguardato solo alcune pratiche di connessione; ii) che, pertanto, per le altre pratiche (15518, 39122, 43276, 43802, 45193, 18187, 13768, 13914, 25970, 1196, 9452, 13538, 88759, 110339, 39129, 150913, 24457, 105381, 105462, 105656 e T0228812) il termine di 180 giorni per la contestazione dell'illecito, previsto dall'articolo 45, comma 5, del d. lgs. 93/11, sarebbe decorso il 22 giugno 2011 (data di chiusura della verifica ispettiva) e che, al 26 gennaio 2012 - data di avvio del procedimento sanzionatorio - esso sarebbe già spirato (dovendosi gli illeciti in questione, sempre a parere della società, qualificarsi illeciti istantanei, essendo gli stessi di semplice accertamento e non potendo, quindi, l'Autorità, giovare del c.d. “*spatium deliberandi*”).
24. Con riferimento al secondo profilo (asserita violazione del termine di conclusione del procedimento), ha sottolineato il ritardo della comunicazione delle risultanze istruttorie rispetto al termine indicato nella deliberazione di avvio del procedimento (che avrebbe natura perentoria), lamentando, per l'effetto, una lesione del proprio diritto di difesa (il trascorrere del tempo avrebbe, infatti, reso più difficile il recupero della documentazione probatoria a propria difesa) e del diritto al giusto procedimento, nonché una violazione del principio di legittimo affidamento (nella archiviazione del procedimento stesso).

#### Sulle singole contestazioni

#### Sulla contestata violazione dell'articolo 6, comma 4, del TICA

25. Con la memoria 27 settembre 2012, E-Distribuzione sostiene l'insussistenza della violazione in oggetto in merito alle 9 pratiche contestate, affermando di avere sempre fornito ai richiedenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, preventivi che prevedevano la connessione nel punto sulla rete esistente indicato dai medesimi richiedenti, qualora la soluzione di connessione consentisse l'immissione di almeno il 10% della potenza richiesta. Negli altri casi (quali quelli oggetto di contestazione), ossia quando il punto indicato dal richiedente non

consentiva l'immissione di almeno il 10% della potenza richiesta, l'esercente dichiarava di aver provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del TICA (e successivamente dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del TICA modificato) a fornire, sin da subito, sulla base di un criterio di ragionevolezza, un preventivo alternativo, individuando la soluzione al minimo tecnico in un altro punto della rete e assumendo, pertanto, la soglia del 10% quale limite al di sotto del quale il richiedente non avrebbe avuto alcun interesse a ottenere la connessione nel punto sulla rete esistente indicato. In questi casi, ha spiegato l'esercente, l'impossibilità di connettere l'intera potenza in immissione, richiesta sul punto indicato dal richiedente, veniva comunicata al richiedente stesso in fase di sopralluogo o nel corso dei contatti informali tra le parti, prima della predisposizione del preventivo. A parere dell'esercente, la procedura sopra descritta - trasformando in prassi la facoltà dell'esercente di fornire soluzioni alternative invece di limitarsi a comunicare l'impossibilità di immettere la potenza in immissione richiesta nel punto sulla rete esistente indicato - sarebbe risultata utile a garantire l'interesse del produttore a ricevere, in tempi brevi, un preventivo idoneo a consentire l'immissione dell'intera potenza in immissione richiesta e a prenotare la capacità di rete relativa alla potenza in immissione richiesta.

26. E-Distribuzione ha comunicato, infine, di aver comunque provveduto ad inserire, nei preventivi emessi dopo l'avvio del presente procedimento, la precisazione, in precedenza fornita informalmente al richiedente, relativa alla non idoneità del punto indicato per l'immissione dell'intera potenza richiesta, ma solo per una percentuale inferiore al 10%, con contestuale proposta, al produttore, di una soluzione tecnica alternativa che consentisse l'immissione di almeno il 10% della potenza richiesta.

#### Sulla contestata mancata corresponsione degli indennizzi automatici

27. Nella memoria difensiva 27 settembre 2012, l'esercente riconosce un ritardo, nella messa a disposizione del preventivo, per 8 delle 50 pratiche in esame, affermando di aver, comunque, corrisposto, in questi 8 casi, il previsto indennizzo automatico.
28. L'esercente ha suddiviso le pratiche oggetto di presunti ritardi in 6 categorie:
- 1) 11 pratiche, con domanda di connessione inviata dai richiedenti ad Enel Servizio Elettrico S.p.a. (di seguito: ESE): pratiche 15518, 17524, 39122, 43276, 43802,45193,18187,13768,13914, 19403,25970;
  - 2) 10 pratiche relative ad aree considerate critiche prima dell'introduzione, con deliberazione ARG/elt 125/10, dell'istituto dell'*open season*: pratiche T0009021, T0010334, T0015373, T0016723, T0017029, T0022066, T0025980, T0037580,T0028144, T0043339;
  - 3) 6 pratiche relative ad aree critiche a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'*open season*: pratiche T0006123, T0196643, T0226648, T0226816, T0226936,T0227434;
  - 4) 5 pratiche per le quali la data fissata per il sopralluogo è stata spostata su richiesta del produttore: pratiche T0040700, T0043806; T0118823,

T0173674, T0210180;

- 5) 6 pratiche con richiesta di connessione incompleta: pratiche T0031181, T0003225, T0009416; T0026893, T0118001, T0189418;
- 6) 4 pratiche per le quali risulta rispettato il termine per la messa a disposizione del preventivo, anche in mancanza di sospensiva o di integrazione documentale: pratiche T0279383, T0093593, T0112619, T0182081 e 3 pratiche per le quali, alla data di svolgimento della verifica ispettiva, già risultava corrisposto l'indennizzo automatico: pratiche T0128184, T0046467, T0046471.

29. L'esercente ha svolto le proprie argomentazioni con riferimento a ciascuna delle 6 categorie specificate. A parere dell'esercente:

- 1) per le 11 pratiche con domanda di connessione inviata dai richiedenti ad ESE, dovrebbe tenersi conto, ai fini del computo del tempo impiegato per la messa a disposizione del preventivo, dei tempi utilizzati dal venditore nella gestione delle relative domande di connessione e, in particolare, del tempo utilizzato da ESE per la trasmissione della richiesta di connessione ad E-Distribuzione, nonché del tempo, impiegato da ESE, a seguito del ricevimento del preventivo da parte di E-Distribuzione, per la trasmissione dello stesso al richiedente; alla luce di tale considerazione, le 11 pratiche non presenterebbero il contestato ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 2) per le 10 pratiche relative ad aree considerate critiche prima dell'introduzione, avvenuta con deliberazione ARG/elt 125/10, dell'istituto dell'*open season*, per le quali era necessario il potenziamento di cabine primarie esistenti o la realizzazione di nuove cabine primarie, il termine per la messa a disposizione del preventivo sarebbe decorso dalla comunicazione, da parte di Tema, della soluzione tecnica minima generale (STMG) riguardante l'impianto di raccolta AT/MT su cui si sarebbe dovuto attestare l'impianto di produzione oggetto della singola richiesta di connessione; ciò sarebbe stato portato a conoscenza dell'Autorità con lettera 19 maggio 2010 (acquista con prot. Autorità 19365) e sarebbe stata da questa valutata in termini sostanzialmente positivi all'esito dell'istruttoria conoscitiva sull'erogazione del servizio di connessione (pag. 26, Allegato A, alla deliberazione VIS 99/11); nessuna delle pratiche in esame presenterebbe, pertanto, il contestato ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 3) per le 6 pratiche relative ad aree critiche, relative a richieste successive all'introduzione dell'istituto dell'*open season*, coerentemente a quanto previsto dagli articoli 11, comma 2 e 24, comma 2, del TICA modificato, il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe decorso "dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete"; conseguentemente nessuna delle pratiche in esame presenterebbe ritardi nella messa a disposizione del preventivo;
- 4) per le 5 pratiche accomunate dal rinvio, su richiesta del produttore,

dell'appuntamento fissato per il sopralluogo, occorrerebbe considerare quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, della deliberazione 89/07 e 6, comma 1, del TICA, a norma dei quali *“il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione”*; alla luce di tale considerazione, nessuna delle pratiche in esame presenterebbe ritardi nella messa a disposizione del preventivo;

- 5) per le 6 pratiche che presentavano una richiesta incompleta - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del TICA - il tempo di messa a disposizione del preventivo sarebbe decorso dalla data di ricevimento, da parte di E-Distribuzione, dell'integrazione della documentazione inviata dal produttore. In considerazione di tale circostanza, nessuna delle pratiche in esame presenterebbe il ritardo contestato;
- 6) per le rimanenti 7, E-Distribuzione, da un lato, ripercorre per 4 pratiche, le tempistiche del processo *“richiesta - messa a disposizione del preventivo”* al fine di mostrare il rispetto del TICA e, dall'altro, fornisce elementi dai quali si desume che per le restanti 3 pratiche che presentavano effettivamente un ritardo, l'indennizzo è stato corrisposto nel febbraio 2011, ossia prima della suddetta verifica ispettiva.

30. In merito alle 9 pratiche, per le quali l'Autorità ha contestato ritardi nella realizzazione della connessione, l' esercente, con la nota 27 settembre 2012, ha riconosciuto il ritardo contestato per 4 pratiche (20520, 39129, 128184, 150913), dichiarando di aver corrisposto l'indennizzo; ha, invece, sostenuto di aver rispettato la tempistica prevista dalla regolazione, per le altre 5 pratiche (T0173763, T0196947, 24457, T0071747, T0100085).

31. Con riferimento alle 27 pratiche, per le quali l'Autorità ha contestato ritardi nell'attivazione della connessione (pratiche 26893, 78834, 118801, 128184, 132938, 150913, 166053, 172054, 189458, 189662, 215083, 234397, 234442, 33276, 66964, 71880, 85742, 111327, 112778, 118823, 121302, 137081, 155059, 174195, 179551, 217304, 236067), l' esercente ha sostenuto non essere ravvisabile alcuna violazione. A fondamento di tale tesi sottolinea che, alle pratiche in questione, trovano applicazione le disposizioni del TICA e del TICA modificato, come vigenti prima della modifica introdotta dalla deliberazione ARG/elt 51/11, che prevedevano un termine per l'attivazione della connessione con riferimento al solo caso in cui il produttore avesse terminato i lavori sul proprio impianto in data successiva rispetto al completamento della realizzazione della connessione da parte del distributore. In tale situazione - verificatasi con riferimento solo a 2 (T0085742 e T0155059) delle 27 pratiche contestate - rilevarebbe l'articolo 7, comma 5, del TICA nella sua versione originaria, secondo la quale il distributore era tenuto all'attivazione della connessione entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del produttore. Quest'ultimo termine, a parere dell' esercente, è stato rispettato con riferimento ad entrambe le pratiche. E-Distribuzione sostiene, inoltre, che qualora il gestore di

- rete avesse terminato i propri lavori sull'impianto di rete dopo la comunicazione di fine lavori da parte del produttore, il TICA e il TICA modificato, nella loro versione originaria, non prevedessero alcun termine e pertanto, a parere dell'esercente, nessun rimprovero gli possa essere mosso con riferimento alle 25 pratiche relative al caso in oggetto. Né, a parere dell'esercente, può trovare applicazione ai predetti 25 casi, la deliberazione ARG/elt 51/11, con la quale l'Autorità ha previsto, con effetti esclusivamente *pro futuro*, che “*il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione*”.
32. Con riferimento all'unica pratica (T0017382), per la quale l'Autorità ha contestato un ritardo nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione, l'esercente sostiene che la violazione non sia ravvisabile in quanto il collaudo, peraltro inizialmente spostato su richiesta del produttore, aveva avuto un esito negativo a causa della mancata predisposizione, da parte dello stesso produttore, della documentazione necessaria; circostanza, questa, che avrebbe reso necessario un nuovo collaudo, realizzatosi il quarto giorno successivo alla stessa integrazione documentale.
33. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ha concluso per il rispetto dei termini e/o per l'avvenuta corresponsione degli indennizzi automatici dovuti per:
- a) 25 delle 50 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nella messa a disposizione del preventivo;
  - b) 5 delle 9 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nella realizzazione della connessione;
  - c) 27 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nell'attivazione della connessione;
  - d) per l'unica pratica oggetto di contestazione per un ritardo nel collaudo.
34. Con la memoria 3 aprile 2017, la società ha dunque svolto ulteriori argomentazioni difensive sulle 25 pratiche per le quali veniva confermata la contestazione della tardiva messa a disposizione del preventivo e sulle 4 pratiche per le quali veniva confermata la contestazione della tardiva realizzazione della connessione.
35. In particolare, con riferimento alle 25 pratiche per le quali il responsabile del procedimento ha confermato la mancata corresponsione degli indennizzi automatici per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo, E-distribuzione svolge le seguenti ulteriori considerazioni:
- a) per 5 pratiche (1196, 9452, 13538, 88759 e 110339) i ritardi nella messa a disposizione del preventivo sono stati indennizzati nel periodo luglio-agosto 2012 e – poiché, sostiene l'esercente, la regolazione allora vigente non prevedeva un termine per l'erogazione degli indennizzi – l'erogazione degli stessi sarebbe di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi violazione;
  - b) per 11 pratiche (15518, 17524, 39122, 43276, 43802, 45193, 18187, 13768, 13914, 19403 e 25970) non vi sarebbe alcun ritardo, in quanto la richiesta di connessione è stata inviata dal produttore ad ESE e da questa

al distributore che - considerando la data di trasmissione della richiesta da ESE a E-Distribuzione - ha messo a disposizione il preventivo nei termini prescritti: in particolare, ad eccezione della richiesta afferente la pratica 18187 inoltrata alla sede territoriale Triveneto di ESE, in tutti i restanti casi la richiesta è stata inviata alla casella postale 1100 di Potenza, ovvero a quello che dal 1 gennaio 2008 era il recapito di ESE (e ciò renderebbe irrilevante il fatto che, come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, in 6 casi il modulo di richiesta fosse intestato al distributore); a sostegno della non imputabilità, a E-Distribuzione, dell'allungamento dei tempi per la messa a disposizione dei preventivi, l'esercente deduce: a) di aver sempre indicato chiaramente gli indirizzi disponibili per l'invio della richiesta di connessione; b) di avere, con la propria condotta, agito nell'esclusivo interesse dei produttori interessati che, diversamente, si sarebbero visti respingere la richiesta di connessione inviata a soggetto diverso dal distributore.

- c) anche per le rimanenti 9 pratiche (T009021, T0015373, T0016723, T0017029, T0022066, T0025980, T0037580, T0028144 e T0042229), relative ad aree considerate critiche prima dell'introduzione dell'*open season*, il ritardo non sarebbe rilevante, in quanto non imputabile al distributore, ma alla circostanza che la soluzione per la connessione richiedeva il coinvolgimento di gestori di rete diversi da E-Distribuzione; a tal proposito, l'esercente richiama l'articolo 17 del TICA, in forza del quale *“nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato dalla connessione, il preventivo per la connessione è elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento”*; tra gli *“effetti di tale coinvolgimento”* vi sarebbe la dilatazione delle tempistiche per la messa a disposizione del preventivo, funzionale a garantire proprio il suddetto coinvolgimento; a sostegno della propria argomentazione, l'esercente produce un prospetto dei tempi intercorrenti tra la risposta di Terna e la messa a disposizione del preventivo, che mostra come il tempo medio di emissione del preventivo sia stato di 10 giorni dalla comunicazione, da parte di Terna, della STMG riguardante l'impianto di raccolta AT/MT, su cui si sarebbe dovuto attestare il relativo impianto di produzione; l'esercente aggiunge, infine, che se avesse agito diversamente, ossia prescindendo dal coordinamento con Terna, avrebbe verosimilmente fornito al richiedente un preventivo e, dunque, una soluzione tecnica, tempestivi, ma probabilmente non realizzabili o, comunque, non corrispondenti a quelli che, a valle di un coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, avrebbero potuto rappresentare l'effettiva soluzione al minimo tecnico.

Sulla contestata pretesa di corrispettivi non richiesti

36. Con riferimento alle 4 pratiche (105350, 105381, 105462, 105656) per le quali l'Autorità ha contestato la richiesta del versamento di un corrispettivo non previsto per il servizio di connessione in modalità transitoria, l'esercente, già con la memoria del 27 settembre 2012, ha sostenuto che non sussistesse la violazione dell'articolo 6, del TICA. A tal fine, l'esercente ha affermato che l'esercizio transitorio dell'impianto di produzione costituisce una modalità di utilizzo temporaneo della soluzione di connessione definitiva, indicata nel preventivo, in attesa del completamento della soluzione definitiva, motivo per il quale il TICA non prevede, in questo caso, corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel preventivo. Nei casi contestati, l'esercizio transitorio dell'impianto di produzione si riferirebbe, viceversa, alla possibilità di utilizzare la connessione esistente (e non quella elaborata nel preventivo), compatibilmente con la disponibilità temporanea di potenza. Tale possibilità richiederebbe, tuttavia, la posa delle apparecchiature necessarie a consentire il telecontrollo dell'impianto di produzione, in maniera tale da garantire che la potenza effettivamente immessa in rete non superi la potenza consentita dalla connessione provvisoria, soggetta a possibili progressive riduzioni dovute all'entrata in esercizio di altri impianti. Queste apparecchiature non farebbero parte delle opere (nuovo impianto di rete per la connessione o potenziamento di una rete esistente) per le quali è dovuto il versamento del corrispettivo di connessione indicato nel preventivo e richiedono, quindi, il pagamento di un corrispettivo la cui determinazione è lasciata all'accordo tra le parti, che non può che raggiungersi in una fase successiva alla messa a disposizione del preventivo. La valutazione della fattibilità di una siffatta connessione transitoria potrebbe, infatti, essere effettuata solo a valle della realizzazione dell'impianto di produzione, al fine di verificare, in prossimità dell'entrata in esercizio dello stesso impianto di produzione, la disponibilità della potenza sulla rete esistente, prenotata ma non ancora utilizzata dagli altri impianti di produzione. Pertanto, non potendo essere riportati nel preventivo i corrispettivi relativi a questo tipo di connessione provvisoria, la necessità dell'installazione delle apparecchiature di telecontrollo risulta riportata nel successivo regolamento di esercizio che disciplina l'utilizzo della connessione provvisoria (che il produttore sottoscrive prima dell'attivazione della connessione provvisoria) e i costi sostenuti (attinenti alle apparecchiature di telecontrollo) evidenziati solo con una autonoma lettera *ad hoc*.
37. Su tali argomentazioni l'esercente ha insistito con la memoria 30 marzo 2017.
38. Da un lato, E-Distribuzione ha ammesso che, come rilevato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, nei casi di specie la connessione in modalità transitoria ha costituito una modalità di utilizzo temporaneo di quella che sarebbe divenuta, alla luce della riduzione della saturazione virtuale delle reti elettriche interessate, la soluzione di connessione definitiva (e non già una modalità di transitoria di connessione diversa da quella definitiva). Dall'altro, ha provato che la soluzione di connessione definitiva è stata

diversa da quella indicata nel preventivo (ciò in considerazione della sopravvenuta possibilità di realizzare in via definitiva la connessione nei punti esistenti) e che, quindi, i corrispettivi richiesti dall'esercente riguardavano interventi diversi da quelli individuati nel preventivo. A sostegno della propria argomentazione l'esercente deduce le seguenti circostanze: a) che le richieste di connessione in modalità transitoria sono tutte successive alla messa a disposizione del preventivo; b) che la connessione transitoria ha garantito un beneficio ai produttori interessati; c) che i relativi costi, se non fossero stati imputati al produttore, sarebbero stati sopportati dalla collettività.

39. E-Distribuzione respinge, altresì, la contestazione relativa alle 2 pratiche (T0228812 e T0275935), per le quali l'Autorità aveva ravvisato la richiesta di corrispettivi non dovuti per la cura dell'*iter* autorizzativo per opere diverse dall'impianto di rete per la connessione. A parere dell'esercente, le somme contestate sarebbero state corrisposte dai richiedenti per la gestione dell'*iter* autorizzativo relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione e non ad interventi di potenziamento della rete esistente. L'esercente ammette che in entrambi i casi era già attiva una connessione BT in prelievo, ma rileva che la stessa non era idonea a consentire l'attivazione dell'impianto di produzione, stante la saturazione della rete a monte di tale connessione. Gli oneri richiesti hanno, quindi, riguardato la gestione dell'*iter* autorizzativo del nuovo impianto di rete per la connessione, inteso come la porzione dell'impianto di competenza del gestore di rete compresa tra il nuovo punto di inserimento sulla rete esistente (definito ai sensi del comma 1.1, lettera ff), del TICA modificato, come il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione) e il punto di connessione (definito ai sensi del comma 1.1, lettera q), del TICA modificato).
40. Con la memoria 30 marzo 2017, la società ha insistito su queste argomentazioni, precisando che: a) in entrambi i casi, al momento dell'elaborazione del preventivo (marzo 2011 per la pratica T0228812 e luglio 2011 per la pratica T0275935), le linee su cui insistevano le connessioni esistenti delle utenze presso le quali si sarebbero voluti connettere gli impianti di produzione in oggetto presentavano delle criticità di rete, che rendevano inutilizzabile la connessione già esistente e pertanto necessarie nuove connessioni con i relativi costi degli *iter* autorizzativi; b) con riferimento alla pratica T0228812, il produttore, in un secondo momento, ha chiesto una modifica del preventivo, in ragione di una riduzione della potenza richiesta per l'impianto ed E-Distribuzione ha potuto connettere l'impianto sul punto di connessione esistente per il prelievo, dal momento che la riduzione della potenza consentiva la connessione senza determinare criticità di rete; c) per entrambe le pratiche nessun corrispettivo per l'*iter* autorizzativo è stato versato dai produttori a E-Distribuzione, avendo i produttori legittimamente effettuato la scelta di gestire in proprio l'*iter* autorizzativo in questione, come previsto dall'articolo 9, comma 9, del TICA.

### Le altre circostanze ritenute rilevanti

41. Con la memoria 30 marzo 2017, l'esercente svolge le seguenti ulteriori argomentazioni.
42. Anzitutto, le condotte contestate – orientate comunque a criteri di uniformità e parità di trattamento – non avrebbero determinato effetti pregiudizievoli per i produttori e, più in generale, per il mercato, né indebiti vantaggi economici per l'esercente. Al contrario, una gestione delle pratiche contestate, in modo diverso da quello posto in essere, avrebbe determinato un allungamento dei tempi di connessione e quindi, in definitiva, un danno per i produttori.
43. In secondo luogo, ai fini della valutazione della colpevolezza, l'esercente deduce:  
a) di essersi dotato, in attuazione di quanto prescritto dalla regolazione, di un sistema di tracciatura degli indennizzi automatici e, quindi, di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire violazioni analoghe a quelle contestate nell'ambito del procedimento in oggetto; b) di aver disposto l'erogazione degli indennizzi dovuti tra febbraio e agosto 2012, ponendo inoltre in essere una serie di azioni correttive, quali l'inserimento, nei preventivi, della precisazione circa l'idoneità del punto indicato dal richiedente per l'immissione dell'intera potenza richiesta.
44. Con riferimento, poi, alla personalità dell'agente, occorrerebbe considerare che l'esercente: a) avrebbe cooperato efficacemente all'attività istruttoria sia in sede ispettiva, sia evadendo tempestivamente la richiesta integrativa dell'Autorità; b) avrebbe posto in essere condotte meritevoli di apprezzamento, tra le quali vengono in considerazione le modalità di coordinamento con Terna nelle aree critiche (recepita dall'Autorità nella disciplina dell'*open season*).
45. Infine, sostiene l'esercente, non dovrebbero assumere rilievo i provvedimenti sanzionatori adottati in passato dall'Autorità, in considerazione della loro significativa risalenza temporale. A sostegno di ciò l'esercente richiama la deliberazione 3/2015/A, con la quale l'Autorità avrebbe evidenziato che *“la decorrenza di un certo periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni sanzionate implichi (...) l'irrilevanza dei precedenti ai fini della quantificazione della sanzione”*.

### **Valutazione delle argomentazioni dell'esercente**

#### Argomentazioni di carattere generale

46. Sulle argomentazioni di carattere generale svolte dall'esercente si svolgono le seguenti precisazioni.
47. L'Autorità, in esito all'indagine conoscitiva conclusa con deliberazione VIS 99/11, ha rilevato il forte aumento del numero delle richieste di connessione nel periodo 2007-2011; fattore che ha determinato, da un lato, l'esigenza di continui adeguamenti della regolazione vigente e, dall'altro, l'esigenza, da parte dei gestori di rete, di adeguare i propri sistemi informatici al fine di gestire la numerosità di

richieste. Nelle “Conclusioni” della Relazione, l’Autorità ha espressamente “evidenziato alcune anomalie (...) che richiedono interventi o approfondimenti successivi”, anomalie, nella specie, sintetizzate in: a) “ritardi nell’erogazione delle prestazioni in materia di connessioni” e b) in “tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici”. La Relazione, proprio nel suo paragrafo conclusivo, ha precisato che l’analisi in essa condotta ha avuto ad oggetto i dati aggregati inviati dai singoli gestori e sottolineato l’esigenza di analisi più dettagliate - da condursi anche attraverso visite ispettive - che avrebbero avuto ad oggetto una serie di pratiche di connessione scelte a campione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’esercente, l’indagine conoscitiva, lungi dall’escludere qualsiasi responsabilità degli esercenti per il mancato rispetto della regolazione in materia di connessioni, ha evidenziato la necessità di ulteriori analisi. Analisi che, nel caso di specie, hanno avuto ad oggetto dati e documenti acquisiti nel corso della menzionata visita ispettiva, poi svoltasi presso la sede dell’esercente nei giorni 21 e 22 giugno 2011.

48. Con riguardo all’asserita non significatività e non rappresentatività del campione di pratiche esaminate vale quanto segue. Nel presente procedimento, l’Autorità ha contestato un illecito consistente nella non corretta gestione di un numero definito di pratiche (102) tra quelle prese a campione (380), senza inferire da ciò una generale inosservanza delle disposizioni regolatorie in materia di connessioni. Tale evidenza rende del tutto superflua l’indagine sulla bontà o meno del campione (men che meno con riferimento al campione di altro operatore del mercato) che, comunque, nel caso di specie, ha avuto ad oggetto un numero di pratiche consistente, almeno in valore assoluto (380), rispetto alle quali è stato ampiamente garantito il diritto di difesa ed al contraddittorio per l’esercente.
49. Non può accogliersi l’argomentazione relativa alla mancata previsione, fino alla deliberazione ARG/elt 187/11, di un termine per l’erogazione dell’indennizzo. Al riguardo si rileva che, in mancanza dell’espressa previsione di un termine per l’erogazione dell’indennizzo, l’esercente è tenuto, comunque, ad erogare gli indennizzi automatici in tempi ragionevoli, ovvero a “comunica[re] tempestivamente al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione del suddetto indennizzo dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso”, come previsto dalla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di E- Distribuzione” del dicembre 2008 (paragrafo 8.4.8), del dicembre 2009 (paragrafo 8.4.8) e del dicembre 2010 (paragrafo 8.8.9). Nel caso di specie, E-Distribuzione ammette, invece, di aver erogato indennizzi automatici solo per 12 delle 87 pratiche oggetto di contestazione, in una data non precisata, ma comunque certamente successiva al 15 settembre 2011 (data di integrazione della documentazione acquisita dall’Autorità in sede ispettiva) e quindi - trattandosi di pratiche relative a richieste di connessione presentate non oltre il 31 dicembre 2010 - in tempi non considerabili ragionevoli.
50. L’argomentazione relativa alla asserita violazione del termine di conclusione dell’istruttoria è, in via generale, priva di pregio, stante la natura ordinatoria del termine in questione. Ciò tanto più che, nel caso di specie, nel corso del

procedimento, l'esercente ha potuto esercitare e di fatto ha esercitato ogni diritto di difesa, accedendo agli atti del procedimento per due volte, partecipando all'audizione finale innanzi al Collegio, inviando memorie difensive sia prima che dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, nonché ancor prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (ad integrazione della documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva e quindi a ridosso dell'emersione delle criticità oggetto del presente procedimento).

51. Priva di pregio è altresì l'argomentazione relativa alla presunta violazione del termine per la contestazione dell'illecito. Il termine di cui all'articolo 45, del d. lgs. 93/11, per espressa previsione dell'articolo 14, comma 2, legge 689/81, decorre dall'"accertamento" della violazione e, quindi, non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma dal momento in cui l'Autorità ha avuto la completa percezione di tutti gli elementi, sia di carattere oggettivo che di carattere soggettivo, necessari per configurare il fatto nella sua compiutezza e per comprenderne la portata lesiva.
52. D'altra parte, che il quadro regolamentare e fattuale fosse assai complesso e che l'accertamento dei fatti abbia richiesto tempo, lo si desume dalle rilevate carenze documentali e dalla conseguente richiesta di integrazione dell'Autorità del 22 agosto 2011, alla quale l'esercente ha risposto in data 15 settembre 2011.
53. Alla luce di ciò, risulta evidente come il *dies a quo* del termine di 180 giorni debba essere individuato nel 15 settembre 2011 e come, quindi, esso sia stato rispettato (la deliberazione di avvio del procedimento è del 26 gennaio 2012), anche senza considerare lo "*spatium deliberandi*" del quale l'Autorità si sarebbe peraltro potuto avvalere.
54. Né può aver rilievo l'argomentazione secondo la quale, per le pratiche che non sono state oggetto della richiesta di integrazione, il termine di 180 giorni sarebbe dovuto decorrere dalla data dell'ispezione. In disparte la circostanza che anche per quelle pratiche vale il principio della non computabilità dello "*spatium deliberandi*" ai fini della verifica del rispetto dei termini per la contestazione dell'illecito, l'argomentazione non è fondata perché muove dall'erroneo assunto che l'Autorità abbia avviato tanti procedimenti sanzionatori quante sono le pratiche di connessione contestate. Invero, come si desume chiaramente dalla deliberazione di avvio del procedimento, l'Autorità ha contestato tre diversi illeciti, consistenti nella violazione: a) dell'articolo 6, comma 4, del TICA (con riferimento alla non corretta gestione delle richieste di connessione contenenti l'indicazione di un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi); b) degli articoli 9, commi 2 e 3, della deliberazione 89/07, 14, commi 1, 2 e 3, del TICA, 14, commi 1 e 3, del TICA modificato e 28, comma 1, del TICA (con riguardo alla mancata corresponsione degli indennizzi automatici); c) dell'articolo 6, comma 2, del TICA e 9, comma 7, del TICA modificato (con riguardo alla pretesa di corrispettivi non previsti).
55. Poiché la richiesta di integrazione documentale ha riguardato pratiche relative tanto alla violazione *sub b)* che alla violazione *sub c)* – le uniche per le quali il responsabile del procedimento, con la comunicazione delle risultanze istruttorie

del 28 dicembre 2016, ha confermato le contestazioni mosse con la deliberazione di avvio 9/2012/S/eel – è evidente che senza la risposta dell' esercente, fornita in data 15 settembre 2011, l' Autorità non avrebbe in alcun modo potuto procedere alla compiuta contestazione dei due illeciti richiamati, con conseguente inconfigurabilità di un decorso del termine di 180 prima di quella stessa data.

### Sulle singole contestazioni

#### Sulla contestata violazione dell' articolo 6, comma 4, del TICA

56. Coerentemente a quanto già comunicato dal responsabile del procedimento con le risultanze istruttorie, le argomentazioni svolte dall' esercente e gli elementi acquisiti nel corso del presente procedimento consentono di valutare la condotta oggetto di iniziale contestazione in termini di liceità, in quanto essa non appare, in concreto, idonea a ledere l' interesse tutelato dall' articolo 6, comma 4, del TICA.
57. L' esercente ammette che la condotta contestata riguarda tutte le pratiche nelle quali il richiedente ha indicato un punto esistente della rete che non consente l' immissione di almeno il 10% della potenza richiesta. In questi casi l' esercente, come anche evidenziato dalla deliberazione 9/2012/S/eel, non fornisce nel preventivo alcuna informazione relativa al punto indicato dal richiedente, ma predispone direttamente un preventivo alternativo, individuando la soluzione al minimo tecnico in un altro punto della rete. L' esercente ritiene che tale condotta sia conforme a quanto previsto dalla lettera c), dello stesso comma 4, dell' articolo 6 del TICA, a norma del quale *“il gestore può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell' intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l' esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione”*.
58. La convinzione dell' esercente è erronea, in quanto la proposizione di soluzioni alternative - dovendo rispondere *“alle finalità di consentire la connessione dell' intera potenza richiesta”* (lettera c)) - presuppone che *“non sia possibile effettuare la connessione dell' intera potenza in immissione richiesta”*, che è, appunto, la situazione per la quale la lettera b), della stessa disposizione prevede che *“il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza”*.
59. Tuttavia, nel caso di specie, non si rinvengono i presupposti per l' accertamento dell' elemento soggettivo della violazione contestata. Ciò in quanto: a) da un lato, il tenore letterale della disposizione non chiarisce che la proposta di soluzioni alternative è comunque subordinata e successiva all' indicazione della massima potenza in immissione sul punto della rete indicato dal produttore e dei motivi atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; b) dall' altro, l' interesse protetto dalla disposizione richiamata è primariamente quello di consentire, al richiedente, di poter scegliere, in luogo della connessione per l' intera potenza su altro punto della rete, la connessione al punto da lui indicato nella domanda di connessione per una potenza inferiore a quella richiesta. Ciò presuppone che, nel

punto indicato, la potenza disponibile sia, per quanto inferiore a quella richiesta, pur tuttavia astrattamente idonea a soddisfare l'interesse del produttore alla pronta connessione del proprio impianto di produzione. Ai fini della liceità della condotta rileva, quindi, che nel caso di specie le pratiche in questione si riferiscono tutte a casi in cui il punto della rete indicato dal produttore consentiva l'immissione di meno del 10% della potenza richiesta, ossia una situazione del tutto particolare - dovuta alla "saturazione virtuale" della rete - per la quale il distributore ha ritenuto che la connessione nel punto indicato dal produttore non avrebbe potuto, comunque, essere soddisfacente dell'interesse tutelato dall'articolo, 6, comma 4, lett. b) del TICA e quindi della *ratio* della disposizione in questione. In effetti, la prassi posta in essere dall' esercente - incentrata sulla proposizione immediata di una soluzione alternativa, prescindendo dall'indicazione, nel preventivo, dei motivi e delle spiegazioni relativi al punto indicato dal richiedente - ha concretamente soddisfatto l'interesse del richiedente alla tempestiva attivazione della connessione (prenotando immediatamente la capacità di rete relativa alla potenza in immissione richiesta), evitando così la presentazione di una nuova richiesta di connessione.

60. Nondimeno - al duplice fine di considerare l'evenienza (sia pure remota) che il richiedente preferisca comunque la connessione al punto da lui indicato nella domanda di connessione (sebbene per una potenza di gran lunga inferiore a quella richiesta) e di rendere verificabile, al richiedente, la necessità di una soluzione alternativa rispetto a quella richiesta - il distributore è comunque tenuto ad indicare, contestualmente alla soluzione tecnica alternativa, l'inidoneità del punto indicato all'immissione dell'intera potenza richiesta (con relativi motivi e spiegazioni), in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lett. a) e b) del TICA.
61. La condotta dell' esercente, successiva all'avvio del presente procedimento - consistente nell'inserire, nei nuovi preventivi, la precisazione motivata (prima fornita solo informalmente al richiedente) dell'inidoneità del punto indicato dal produttore per l'immissione dell'intera potenza richiesta, ma solo per una percentuale inferiore al 10% e di presentare contestualmente una soluzione tecnica alternativa - costituisce, dunque, adempimento dell'articolo 6, comma 4, del TICA.

#### *Sulla contestata mancata corresponsione degli indennizzi automatici*

62. Il responsabile del procedimento, con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 28 dicembre 2016, ha accolto, anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall' esercente, le argomentazioni difensive sul rispetto delle tempistiche previste (e dunque la non debenza degli indennizzi automatici previsti per i casi di ritardo) e/o sull'avvenuta corresponsione degli indennizzi automatici dovuti per:
  - a) 25 delle 50 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nella messa a disposizione del preventivo;
  - b) 5 delle 9 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nella realizzazione della connessione;

- c) 27 pratiche oggetto di contestazione per presunti ritardi nell'attivazione della connessione;
  - d) l'unica pratica oggetto di contestazione per un ritardo nel collaudo.
63. In particolare, sono state accolte le argomentazioni svolte dall'esercente:
- a) con riferimento a 25 delle 50 pratiche contestate per presunti ritardi nella messa a disposizione del preventivo e, in particolare, per tutte le pratiche riconducibili alle categorie *sub* 3), 4), 5) e 6) di cui al punto 28, relative rispettivamente al regime dell'*open season* (6 pratiche), allo spostamento del sopralluogo su richiesta del produttore (5 pratiche), a richieste incomplete (6 pratiche), a richieste per le quali sono state rispettate le tempistiche ovvero per le quali, alla data della verifica ispettiva, sono stati pagati gli indennizzi automatici dovuti (7 pratiche). Le argomentazioni dell'esercente sono state accolte anche con riferimento alla pratica T0010334, ricondotta dall'esercente alla categoria *sub* 2), per la quale la documentazione acquisita ha mostrato l'esistenza della sospensione del termine per la messa a disposizione del preventivo;
  - b) con riferimento a 5 delle 9 pratiche contestate per presunti ritardi nella realizzazione della connessione e, in particolare, per le 4 pratiche (T0071747, T0100085, T0173763 e T0196947) per le quali, alla luce degli elementi a disposizione, il ritardo contestato non risultava confermato e per la pratica 128184, per la quale, pur confermandosi il ritardo nella realizzazione della connessione, l'esercente ha fornito prova dell'avvenuta corresponsione dell'indennizzo automatico dovuto;
  - c) con riferimento a tutte le 27 pratiche contestate per presunti ritardi nell'attivazione della connessione, il responsabile del procedimento, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, pur ritenendo di non poter condividere l'argomentazione generale svolta dall'esercente, ha correttamente ritenuto non fondata la contestazione; ciò che rileva ai fini della liceità della condotta contestata con la deliberazione 9/2012/S/eel, non è, infatti, tanto la mancata previsione nella formulazione originaria del TICA del termine per l'attivazione della connessione (che, come risulta dalla *ratio* dell'articolo 7, comma 5, del TICA non poteva essere superiore a 10 giorni lavorativi), quanto piuttosto la circostanza che tali ritardi, indipendentemente dalla sequenza "completamento impianto di produzione/completamento connessione", non erano indennizzabili prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 51/11. In effetti, tutte le pratiche in esame si riferiscono a richieste di connessione antecedenti alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 51/11, che ha esteso la previsione dell'indennizzo automatico (di cui agli articoli 14, comma 3, del TICA e del TICA modificato) al mancato rispetto dei termini per l'attivazione della connessione (espressamente individuato in 10 giorni dagli articoli 7, comma 5, del TICA e 10, comma 8, del TICA modificato, nelle versioni modificate dalla deliberazione ARG/elt 51/11).
  - d) con riferimento all'unica pratica (T0017382), per la quale si è contestato un

ritardo nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione, in quanto i fatti dedotti dall' esercente hanno trovato conferma nella documentazione acquisita al procedimento e, pertanto, si è concluso per l'insussistenza del ritardo.

64. Il responsabile del procedimento, con la medesima comunicazione delle risultanze istruttorie, ha invece ritenuto che non potessero accogliersi le argomentazioni svolte dall' esercente con riferimento ai:

a) ritardi nella messa a disposizione del preventivo per:

- 11 pratiche con domanda di connessione inviata dai richiedenti ad ESE (categoria *sub* 1): a tal proposito, il responsabile del procedimento ha rilevato come, in via generale, la deliberazione 89/07 prevedesse che la richiesta di connessione fosse presentata dal produttore all'impresa distributrice, la quale ha al massimo 20 giorni lavorativi per la messa a disposizione del preventivo al richiedente; a parere del responsabile del procedimento, la prassi che prevedeva l'invio della richiesta del produttore ad ESE, che provvedeva poi a trasmetterla, secondo propri tempi, ad E-Distribuzione, sarebbe in contrasto con le predette disposizioni che individuano, nell'impresa distributrice, l'unico interlocutore del produttore e che sono volte a tutelare il produttore da un'indebita/arbitraria dilatazione dei tempi stabiliti a tutela del richiedente e di una efficiente gestione delle pratiche di connessione;
- 5 pratiche (1196, 9452, 13538, 88759, 110339) per le quali E-Distribuzione ha corrisposto gli indennizzi automatici dovuti in tempi considerati non ragionevoli;
- 9 pratiche relative ad aree considerate critiche prima dell'introduzione, con deliberazione ARG/elt 125/10, dell'istituto dell'*open season* (tutte le pratiche della categoria *sub* 2), fatta eccezione per la pratica T0010334 che rientra nella categoria di cui al punto 63, lettera a)): in particolare, il responsabile del procedimento ha evidenziato come in tutti i casi oggetto di esame, la richiesta di connessione della nuova cabina primaria interessata dalla connessione dell'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione sia stata inviata a Terna dopo la scadenza del termine per la messa a disposizione del preventivo;

b) ritardi nella realizzazione della connessione, contestati per le 3 pratiche 150913, 20520, 39129 (per le quali valgono le stesse considerazioni espresse con riguardo alla necessaria ragionevolezza del termine per la corresponsione degli indennizzi automatici) e per la pratica 24457 (per la quale valgono le stesse considerazioni espresse con riguardo all'intervento di ESE, in termini di irrilevanza, al fine del computo dei termini, del tempo di trasmissione della documentazione da ESE ad E-Distribuzione).

65. In definitiva, quindi, con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 28 dicembre 2012, il responsabile del procedimento ha confermato, per 25 pratiche, la contestazione della tardiva messa a disposizione del preventivo (15518, 17524,

- 39122, 43276, 43802, 45193, 13768, 13914, 18187, 19403, 25970, 1196, T0009021, T0009452, T0013538, T015373, T0016723, T0017029, T0022066, T0025980, T0028144, T0037580, T0043339, T0088759, T0110339) e per 4 pratiche la contestazione della tardiva realizzazione della connessione (20520, 39129, 150913, 24457).
66. Su queste pratiche l' esercente, con nota 30 marzo 2017, ha svolto le argomentazioni difensive riportate al punto 35.
67. Tali argomentazioni vanno, in parte, accolte.
68. In particolare, vanno accolte le argomentazioni di E-Distribuzione con riferimento alle 9 pratiche relative alle aree considerate critiche prima dell' introduzione, con deliberazione ARG/elt 125/10, dell' istituto dell' *open season*.
69. L' articolo 17, del TICA, infatti, dispone che *“nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato dalla connessione, il preventivo per la connessione è elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento”*. La condotta contestata non appare, quindi, confliggere con la lettera della disposizione in questione, poiché tra gli *“effetti”* del coinvolgimento di Terna possono venire in considerazione anche quelli relativi ad una dilazione delle tempistiche della messa a disposizione del preventivo. D' altra parte, il fatto che tale interpretazione estensiva fosse ammissibile, risulta dalla circostanza che l' Autorità, venuta a conoscenza, nel maggio 2010 (come si desume dalla deliberazione VIS 99/11), della prassi in questione, ha ritenuto opportuno, con la deliberazione ARG/elt 125/10, disciplinare - con l' istituto dell' *open season* - le specifiche modalità del meccanismo che l' esercente aveva *“spontaneamente”* posto in essere.
70. Viceversa non possono accogliersi le argomentazioni svolte per le 11 delle 25 pratiche, per le quali è stata rilevata la tardiva messa a disposizione del preventivo – la cui richiesta di connessione è stata inviata dal produttore ad ESE (15518, 17524, 39122, 43276, 43802, 45193, 18187, 13768, 13914, 19403 e 25970).
71. Nel richiamare integralmente quanto riportato al punto 64, lett. a), si aggiunge quanto segue.
72. Contrariamente a quanto sostenuto dall' esercente con la memoria 30 marzo 2017, il ritardo contestato sussiste, in quanto i termini per la messa a disposizione del preventivo non possono che decorrere dall' unica richiesta di connessione esistente che, nel caso di specie, è quella indirizzata al venditore. Né assumono rilievo le ulteriori argomentazioni svolte dall' esercente, essendo il ritardo nella messa a disposizione del preventivo senz' altro imputabile al distributore, in quanto: i) l' attività di messa a disposizione del preventivo è un' attività esclusivamente riconducibile al distributore e deve svolgersi nei tempi previsti dalla regolazione; ii) il doppio passaggio *“richiedente/venditore”* e *“venditore/distributore”* – di per sé non coerente a con quanto previsto dalla deliberazione 89/07 – non può risolversi in una dilazione dei tempi, stabiliti a tutela del richiedente. Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento mostrano come i produttori siano stati indotti in errore dal modulo di richiesta di connessione predisposto da E-Distribuzione, intestato al venditore o ad una casella postale a quest' ultimo riferibile. A fronte

- dell'acquisizione, in sede di verifica ispettiva, di richieste di connessione su moduli predisposti dal distributore, quest'ultimo non ha prodotto – né in sede di verifica ispettiva, né successivamente – alcun elemento probatorio a supporto dell'asserita non imputabilità a sé della prassi. Non risultano acquisiti, agli atti del procedimento, elementi dai quali possa desumersi la volontà di E-Distribuzione di porre rimedio all'errore in cui essa stessa aveva fatto incorrere i produttori: al contrario, sicuramente fino al mese di febbraio 2009, è provato, dalle richieste acquisite in sede di verifica ispettiva, che il modello predisposto da E-Distribuzione fosse ancora disponibile e utilizzabile dai produttori.
73. Risulta, poi, del tutto fuorviante l'argomento che si fonda sui presunti benefici, in termini di tempo, derivanti al produttore dal fatto che il venditore non avesse respinto le richieste di connessione erroneamente a lui indirizzate e il distributore non ne avesse preteso di nuove. A tal proposito è sufficiente osservare che se il distributore non avesse tratto in errore i produttori fornendo loro moduli prestampati recanti l'indicazione della casella postale del venditore o l'intestazione alla società di vendita, la richiesta sarebbe immediatamente pervenuta al distributore, il quale avrebbe verosimilmente gestito la pratica nei tempi previsti dalla deliberazione 89/07.
74. Non possono accogliersi, poi, le argomentazioni svolte dall'esercente con riferimento alle 5 (1196, 9452, 13538, 88759, 110339) delle 25 pratiche, rispetto alle quali era stato ravvisato un ritardo nella messa a disposizione del preventivo, per le quali il ritardo è ammesso dallo stesso esercente. Nel rinviare a quanto già esposto al precedente punto 49 e a conferma di quanto evidenziato dal responsabile del procedimento con la comunicazione del 28 dicembre 2016, si osserva che: a) la regolazione era chiara nel prevedere l'obbligo di corresponsione degli indennizzi automatici, obbligo sulla cui sussistenza non può in alcun modo incidere la mancata previsione di una modalità di adempimento dell'obbligo stesso, quale è quella del termine; b) ad opinare diversamente, sarebbe stato conveniente, per gli esercenti, non adempiere all'obbligo sino al momento dell'accertamento dell'inadempimento, il che è del tutto estraneo alla *ratio* dell'istituto degli "indennizzi automatici"; c) lo stesso esercente era ben consapevole che – in assenza della previsione di uno specifico termine – fosse necessario erogare gli indennizzi automatici in tempi ragionevoli, come risulta dagli atti del procedimento, i quali mostrano che solo in questi 5 casi l'esercente ha corrisposto gli indennizzi in tempi considerabili non ragionevoli.
75. Con riferimento alle 4 pratiche per le quali è stata rilevata la tardiva realizzazione della connessione valgono conclusioni analoghe a quelle sopra esposte.
76. In particolare, per le medesime ragioni di cui precedente punto 74, è da confermarsi la contestazione con riferimento alle 3 pratiche (20520, 39129, 150913) per le quali l'esercente ammette il ritardo nella realizzazione della connessione, ma ritiene di poter andare esente da responsabilità per aver corrisposto l'indennizzo dopo l'avvio del presente procedimento sanzionatorio.
77. La contestazione è altresì da confermarsi con riferimento alla quarta pratica di questo gruppo (24457) per le stesse ragioni di cui ai punti 72 e 73.

78. Risulta, quindi, accertata la mancata o tardiva erogazione degli indennizzi automatici per la messa a disposizione del preventivo e per la realizzazione della connessione, in violazione degli articoli 9, comma 2, della deliberazione 89/07 (pratiche 15518, 17524, 39122, 43276, 43802, 45193, 18187, 13768, 13914, 19403, 25970), 9, comma 3, della deliberazione 89/07 (pratica 24457), 14, comma 1, del TICA (pratiche 1196, 9452, 13538, 88759, 110339) e 14, comma 2, del TICA (pratiche 20520, 39129, 150913).

Sulla contestata pretesa di corrispettivi non richiesti

79. Anche alla luce delle argomentazione da ultimo svolte dall' esercente con la memoria 30 marzo 2017, si ritiene che la richiesta di corrispettivi per opere diverse da quelle indicate nel preventivo non integri, nel caso di specie, la violazione contestata con la deliberazione 9/2012/S/eel.
80. L' articolo 6, comma 2, del TICA, prevede che nessun corrispettivo, che non sia stato indicato nel preventivo, potrà essere successivamente preteso dall' impresa distributrice nei confronti del richiedente per l' esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. Tuttavia il divieto posto da tale disposizione si riferisce – e non poteva che riferirsi – all' unica situazione prevedibile e coerente con il sistema delineato dal TICA, ossia quella in cui la soluzione tecnica di connessione coincidesse con quella indicata nel preventivo.
81. Nella deliberazione di avvio del procedimento, nel periodo al quale si riferisce la contestazione si evidenzia come “*il numero delle richieste di connessioni è cresciuto esponenzialmente, ossia, in termini di numero di connessione, di quasi 6 volte (...)*”, circostanza che ha determinato criticità in ordine alla disponibilità di capacità sulla rete di distribuzione. La virtuale saturazione della rete in conseguenza della prenotazione di capacità da parte di alcuni produttori determina, astrattamente, un ostacolo all' esercizio del diritto di connessione da parte di altri produttori. La condotta dell' esercente volta a fornire ai produttori una soluzione tecnica transitoria, al fine di consentire loro l' esercizio dell' impianto di produzione nelle more della realizzazione della più complessa soluzione tecnica descritta nel preventivo, deve, quindi, inquadarsi in questa eccezionale ed imprevedibile situazione di virtuale saturazione della rete di distribuzione che la regolazione ha immediatamente dopo disciplinato con il TICA modificato.
82. Le richieste di corrispettivi oggetto di contestazione non sono dunque sussumibili sotto il divieto posto dall' articolo 6, comma 2, del TICA, trattandosi di richieste di corrispettivi per soluzioni tecniche diverse da quelle indicate nel preventivo (laddove il divieto di cui alla disposizione citata riguarda testualmente la richiesta di corrispettivi - ulteriori a quelli indicati nei preventivi - “per l' esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo”).
83. D' altra parte, è coerente con la più generale regolazione delle connessioni degli impianti di produzione, che i maggiori costi, relativi a soluzioni tecniche diverse

da quelle minime individuate dal gestore di rete – alle quali sono da assimilare le soluzioni tecniche transitorie – siano sopportati dai produttori (che beneficiano di tale soluzione tecnica) e non invece dalla collettività.

84. La circostanza che la soluzione tecnica transitoria sia poi divenuta definitiva per la soluzione dei casi in considerazione (in considerazione della “desaturazione” della rete), non era prevedibile al momento della iniziale contestazione della condotta e, pertanto, non può avere alcun rilievo ai fini della configurazione della condotta in termini di liceità o meno.
85. L’illecito contestato non può considerarsi integrato sotto il profilo oggettivo nemmeno con riferimento alle due pratiche (228812 e 275935), per le quali erano stati chiesti corrispettivi per la gestione dell’*iter* autorizzativo. E-Distribuzione, per i casi contestati, ha infatti fornito, in considerazione della situazione di saturazione virtuale delle reti elettriche interessate, una soluzione tecnica relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione, per il quale era necessaria l’autorizzazione e rispetto al quale la richiesta di corrispettivo risulta quindi rispettosa del disposto dell’articolo 9, comma 7, del TICA modificato, fermo restando che tutti gli altri elementi del preventivo sono stati correttamente considerati in termini di adeguamento della connessione in prelievo già esistente.

#### Sulle altre circostanze ritenute rilevanti dall’esercente

86. Le circostanze in questione non rilevano ai fini della integrazione dell’illecito, ma ai fini della quantificazione della relativa sanzione e vengono, dunque, esaminate di seguito con riferimento all’unico illecito accertato, consistente nella violazione degli articoli 9, commi 2 e 3, della deliberazione 89/07 e 14, commi 1 e 2, del TICA.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

87. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell’agente;
  - d) condizioni economiche dell’agente.
88. Sotto il profilo della *gravità* della violazione, rileva che le disposizioni violate tutelano l’interesse al corretto pagamento degli oneri relativi all’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica. Si dà, tuttavia, atto che, per le pratiche 1196, 9452, 13538, 88759, 110339, 20520, 39129 e 150913, in considerazione della corresponsione, sia pur tardiva, degli indennizzi automatici, la violazione non ha determinato indebiti vantaggi economici per la società né effetti pregiudizievoli per i produttori. Sotto il profilo della gravità rileva, altresì, l’esiguità del numero dei clienti coinvolti, pari a

20.

89. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
90. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, assume rilievo la circostanza che l'esercente abbia posto in essere, prima dell'avvio del presente procedimento, condotte meritevoli di apprezzamento, tra le quali viene in considerazione – con riferimento all'illecito accertato – l'attività di coordinamento con Terna nelle aree critiche. Non possono accogliersi, invece, le argomentazioni dell'esercente con riferimento alla presunta cooperazione all'attività istruttoria, essendo tale cooperazione doverosa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 481/95. Come correttamente indicato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, rileva la circostanza che E-Distribuzione si sia resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare, l'esercente è stato sanzionato: con deliberazione 66/07, in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità; con deliberazione VIS 22/09, per violazione dell'obbligo di effettuare tentativo annuale di lettura; con deliberazione VIS 140/09, in materia di servizio di connessione alle reti elettriche in bassa, media, alta e altissima tensione; con deliberazione VIS 17/11, per errata identificazione dei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e per errori nell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento; infine, con deliberazione VIS 46/11, in materia di procedure di *switching* e obblighi informativi strumentali all'attivazione del servizio di salvaguardia. In senso contrario alla rilevanza di tali "precedenti", non vale l'argomentazione svolta dall'esercente con riferimento alla deliberazione 3/2015/A, la quale si limita a richiamare nell'ambito del "quadro strategico 2015-2018" una possibile "prev[isione], con apposito intervento regolamentare" che valorizzi "la decorrenza di un certo periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni sanzionate", con ciò anzi confermando che – in assenza di un simile intervento regolatorio – rilevano, ai fini della personalità dell'agente, tutti i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'esercente a prescindere dal momento della loro adozione.
91. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato, realizzato nel 2011 da E-distribuzione, è pari ad euro 6.556.842.583.
92. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 50.000 (cinquantamila/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di E-Distribuzione S.p.a., degli articoli 9, commi 2 e 3, della deliberazione 89/07 e 14, commi 1 e 2, del TICA, nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, a E-Distribuzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 50.000 (cinquantamila/00);
3. di ordinare, a E-Distribuzione S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a E-Distribuzione S.p.a., di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di comunicare il presente provvedimento a E-Distribuzione, mediante pec all'indirizzo [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*